

N. 02126/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03159/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 3159 del 2013, proposto dal

Comune di Isola del Giglio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Sandulli ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349 come da mandato a margine del ricorso;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione I, n. 444 del 21 marzo 2013, redatta in forma semplificata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l'avvocato Maria Alessandra Sandulli e l'avvocato dello Stato Zarmini;

considerato che la sentenza gravata appare condivisibile laddove ravvisa la violazione ad opera del regolamento comunale della norma di cui all'art. 4 comma 3-bis del D.L. n. 23 del 2011, atteso che la norma primaria a monte individua presupposto e soggetti passivi dell'imposta di sbarco, mentre le autonomie locali sono legittimate a incidere solo sulla relativa aliquota, conformemente al principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.;

considerato che la maggior rilevanza del danno subito dal Comune per il mancato introito finanziario, rispetto all'incisione sulla massa indistinta della pluralità di soggetti passivi, non è condivisibile sia perché in valore numerario esso appare del tutto equivalente all'altro, globalmente considerato, sia perché è quanto meno improbabile che si possa procedere ad un rimborso, stante la mancata individuazione dei singoli sottoposti al prelievo, per cui di fatto si legittimerebbe un indebito oggettivo in favore dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3159/2013).

Condanna il Comune di Isola del Giglio a rifondere al Ministero dell'economia e delle finanze le spese della presente fase di giudizio, che liquida in € 1500. (euro , comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)